

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4220

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
(SULLO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
(LA MALFA)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(TREMELLONI)

Modifiche alla legge 13 agosto 1959, n. 904

*Seduta del 31 ottobre 1962*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 13 agosto 1959, n. 904, fu disposto, tra l'altro, uno stanziamento di lire 200 miliardi in ragione di lire 20 miliardi l'anno per ciascuno degli esercizi dal 1960-61 al 1969-70, per l'attuazione a cura dell'A. N. A. S. del programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali rientranti tra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione.

In adempimento del disposto dell'articolo 5 della legge, con i decreti ministeriali

9 marzo 1960, n. 6179, 27 gennaio 1961, n. 6955 e 11 marzo 1961, n. 7140, venne determinato il programma delle opere da realizzare comprendente n. 115 strade statali per una estesa complessiva di chilometri 10.650.

L'ammontare di lire 200 miliardi venne suddiviso nel seguente modo tra le varie Regioni in proporzione all'estesa chilometrica delle strade da ammodernare nonché dello stato e dell'importanza delle singole strade:

Lazio . . . . .	Km.	658	L.	12.896.000.000
Umbria . . . . .	»	326	»	6.912.000.000
Toscana . . . . .	»	595	»	11.140.000.000
Liguria . . . . .	»	551	»	11.612.000.000
Piemonte . . . . .	»	830	»	13.960.000.000
Lombardia . . . . .	»	695	»	13.340.000.000
Venezia Tridentina . . . . .	»	440	»	9.280.000.000
Veneto e Friuli . . . . .	»	498	»	10.976.000.000
Emilia e Romagna . . . . .	»	357	»	9.284.000.000
Marche . . . . .	»	362	»	8.344.000.000
Abruzzi . . . . .	»	393	»	8.716.000.000
Campania e Molise . . . . .	»	565	»	11.780.000.000
Puglie . . . . .	»	501	»	10.012.000.000

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Basilicata . . . . .	Km.	530	L.	9.360.000.000
Calabria . . . . .	»	755	»	14.060.000.000
Sicilia . . . . .	»	1.796	»	25.552.000.000
Sardegna . . . . .	»	798	»	12.776.000.000
Total . . . . .		Km. 10.650	L.	200.000.000.000

L'A. N. A. S., avvalendosi del meccanismo dell'impegno anticipato degli stanziamenti disposti dalla legge con pagamenti ripartiti nei limiti delle somme previste per i singoli esercizi finanziari — consentito dall'articolo 4, 2° comma, della legge — ha dato un notevole impulso a tale programma provvedendo nei primi due esercizi di applicazione della legge, e cioè entro il 30 giugno 1962, all'appalto di

lavori e alla assunzione dei relativi impegni di spesa per una somma globale di lire 88.195 milioni 331.847.

Nel seguente specchio riepilogativo sono indicate in dettaglio le somme impegnate sino a tutto il 30 giugno 1962 per ciascuno dei dieci esercizi nonché le residue disponibilità per impegni dell'esercizio in corso a tutto il 1969-70:

Esercizio		Somme impegnate	Somme disponibili
1960-61 . . . . .	L.	19.850.000.000	—
1961-62 . . . . .	»	19.850.000.000	—
1962-63 . . . . .	»	19.182.077.007	667.922.993
1963-64 . . . . .	»	16.031.126.384	3.818.873.616
1964-65 . . . . .	»	8.625.555.612	11.224.444.388
1965-66 . . . . .	»	3.905.387.044	15.944.612.956
1966-67 . . . . .	»	751.185.800	19.098.814.200
1967-68 . . . . .	»	—	19.850.000.000
1968-69 . . . . .	»	—	19.850.000.000
1969-70 . . . . .	»	—	19.850.000.000
L.		88.195.331.847	110.304.668.153

In conseguenza, essendo stati impegnati tutti gli stanziamenti degli esercizi 1960-61 e 1961-62 e la maggior parte di quelli degli esercizi 1962-63 e 1963-64, l'A. N. A. S. non potrebbe per almeno altri due anni più procedere all'ulteriore attuazione di detto programma.

Con il presente disegno di legge si provvede a ridurre i tempi di attuazione della legge n. 904 di due anni, sopprimendo gli stanziamenti degli esercizi 1968-69 e 1969-70 e raddoppiando gli stanziamenti degli esercizi 1966-67 e 1967-68 e od incrementare detti stanziamenti — senza nessun aggravio per il bilancio dello Stato — rispettivamente lire 10 miliardi per l'esercizio 1962-63 e lire 5 miliardi per l'esercizio 1963-64.

Così operando, ed avvalendosi sempre del meccanismo degli impegni ripartiti in più esercizi finanziari, sarà possibile completare in non più di tre esercizi il programma di ammodernamento delle più importanti strade statali, che assume aspetti di sempre maggiore urgenza in relazione allo sviluppo ogni ora crescente della motorizzazione. Si potrà

così contare su una maggiore e più concentrata disponibilità globale sufficiente, per far luogo ad una organica attuazione del detto programma in relazione anche alle nuove esigenze.

La maggiore disponibilità di 15 miliardi consentirà inoltre di sanare in primo luogo i superi di spesa incontrati in confronto dell'originario programma per il Lazio pari a lire 6.607.685.461, in dipendenza della costruzione della strada statale 201 « dell'Aeroporto di Fiumicino » e per il raddoppio del Grande raccordo anulare e di fronteggiare l'incremento dei costi delle opere.

Con lo stesso disegno di legge si provvede inoltre ad aumentare congruamente la quota di oneri generali riservata alla A. N. A. S. dalla legge n. 904, per gli oneri stessi, in modo da poter così sopperire alle sempre maggiori necessità di progettazione delle opere da parte di liberi professionisti e ciò sia in dipendenza del maggior impulso da imprimere al programma di ammodernamento e sia in relazione alle note difficoltà di assunzione in ruolo di tecnici.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

L'articolo 1 della legge 13 agosto 1959, n. 904, è sostituito dal seguente:

« Per l'attuazione — a cura ed a carico dell'Azienda nazionale autonoma delle strade — della parte più urgente del programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali rientranti fra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione, è autorizzata la spesa complessiva di lire duecento miliardi da erogare in 8 esercizi finanziari, in ragione di venti miliardi di lire dal 1960-61 al 1965-66 e di lire quaranta miliardi in ciascuno degli esercizi 1966-67 e 1967-68 ».

### ART. 2.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo precedente è incrementata di lire quindici miliardi, da ripartirsi in ragione di lire dieci miliardi nell'esercizio 1962-63 e cinque miliardi nell'esercizio 1963-64.

A tale maggiore spesa si provvede a carico dell'Azienda nazionale autonoma delle strade. All'uopo, con decreti del Ministro del tesoro, sarà ridotto di lire dieci miliardi lo stanziamento del Capitolo n. 52 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda per l'esercizio 1962-63, e occorrendo, di lire cinque miliardi quello del corrispondente capitolo dell'esercizio successivo.

### ART. 3.

A decorrere dall'esercizio 1962-63, sugli stanziamenti annuali quali risultano dalla presente legge, la quota oneri generali prevista dall'articolo 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, è elevata all'1,50 per cento, di cui non meno di due terzi dovranno essere destinati alla spesa per la compilazione dei progetti. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.